

FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” (ART. 1, CO. 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1° LUGLIO 2021 N. 101).

**BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO.
(D.g.r. 11 ottobre 2021 n. XI/5355)**

DOMANDE FREQUENTI

1. Quale percentuale verrà finanziata del progetto presentato?

Il progetto presentato, se ammesso, sarà finanziato nel limite di 3 milioni di euro per i comuni inferiori a 30.000 abitanti e 15 milioni di euro per i comuni con numero di abitanti superiore.

Le spese ammissibili a finanziamento sono quelle specificate nel punto B.3 del Bando, e vale a dire:

- opere edilizie;
- oneri per la sicurezza;
- spese tecniche, nel limite del 12% dell’importo delle opere edilizie; le spese riferite al riconoscimento degli incentivi per le funzioni tecniche svolte internamente all’ente, saranno riconosciute nella misura ammessa dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici;
- IVA, solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non in alcun modo recuperabile.

2. Entro il 2 dicembre 2021 (scadenza) deve essere espletata totalmente l’iter progettuale?

Entro il 2 dicembre 2021 deve essere presentata la proposta di finanziamento, il cui sviluppo progettuale potrà essere a un livello di dettaglio pari a:

- studio di fattibilità
- progetto di fattibilità tecnica ed economica
- progetto definitivo
- progetto esecutivo

Il maggior livello di dettaglio progettuale darà un punteggio maggiore nella valutazione della proposta di ammissione a finanziamento; resta comunque il riferimento al termine ultimo per l’approvazione del progetto esecutivo che, ai sensi del cronoprogramma procedurale di cui alla scheda progetto “Sicuro, verde e sociale” allegata al decreto MEF 15/07/2021, deve avvenire entro il 30 settembre 2022

3. È possibile avere il finanziamento per uno stabile SAP dove ci sono alcuni appartamenti di proprietà privata??

Gli interventi in condomini misti non sono ammissibili a finanziamento; la totale proprietà pubblica dell’edificio oggetto di intervento è compresa tra le dichiarazioni da rendere in fase di candidatura della proposta di intervento.

4. Il comune non ricade in zona sismica 2. È possibile partecipare solo per intervento di efficientamento energetico?

La classificazione in zona sismica 2 del comune in cui è localizzato l’edificio oggetto di intervento garantisce l’attribuzione, nel caso di interventi di messa in sicurezza sismica, di un punteggio aggiuntivo in fase di valutazione della proposta.

In tutti gli altri comuni possono sicuramente essere presentati, anche in forma congiunta, progetti di messa in sicurezza sismica e/o di efficientamento energetico del patrimonio residenziale pubblico.

5. Nel caso la progettazione fosse già stata finanziata da un contributo statale, come possiamo rendicontare la spesa per non sovrapporre i due finanziamenti?

Nel caso in cui la progettazione fosse già stata finanziata da un diverso contributo statale, in fase di candidatura a finanziamento della proposta progettuale il contributo dovrà essere richiesto solo sulle restanti voci di spesa ammissibili, vale a dire

- opere edilizie;
- oneri per la sicurezza;
- IVA, solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non in alcun modo recuperabile.

Qualora si ottenesse il finanziamento, le voci di spesa da rendicontare saranno le stesse per le quali è stato richiesto il finanziamento.

6. Possono essere soggetti ammissibili eventuali alloggi di proprietà comunale, ma non inseriti nella piattaforma regionale perché soggetti ad altra regolamentazione?

Possono essere candidati a finanziamento gli edifici già destinati a servizi abitativi pubblici o gli edifici, precedentemente destinati ad altre funzioni, per i quali al momento dell'invio della domanda di partecipazione al Bando sia stato ultimato l'iter di trasformazione in servizi abitativi pubblici.

7. In caso di riscaldamento autonomo, si può intervenire, avendo il salto di classe, sui singoli alloggi? Anche relativamente agli infissi?

L'unità minima di intervento è l'edificio o una parte di esso funzionalmente identificabile (es. piano, corpo scala, ecc.); pertanto, all'interno dell'edificio o parte ben identificabile di esso, si può intervenire nella maniera ritenuta più idonea per garantire, nel caso specifico, un efficientamento energetico, anche solo con la sostituzione dei serramenti. L'efficientamento energetico che sarà conseguito deve essere valutato secondo le vigenti normative in materia di certificazione energetica degli edifici.

8. Come sistemazione zone adiacenti, può essere considerato il parco prospiciente al condominio?

La sistemazione del parco prospiciente il condominio è ammissibile solo se eseguito congiuntamente a interventi di messa in sicurezza sismica e/o riqualificazione energetica di edifici destinati a servizi abitativi pubblici, nella misura massima del 20% del finanziamento richiesto.

9. Può essere presentata un'unica proposta, senza superare il tetto di finanziamento ammissibile fissato in 15 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, che preveda il miglioramento sismico ed efficientamento energetico di cinque stabili ERP situati ad indirizzi diversi?

Nel limite dei 15 milioni di euro per ogni domanda di finanziamento, possono essere presentate proposte relative a più edifici, purché inseriti in un unico contratto di appalto, identificato da un unico CUP.

10. È possibile presentare un numero massimo di proposte?

Non è stato fissato un limite massimo al numero di proposte di intervento che il singolo comune/ALER potrà candidare a finanziamento. L'unico limite è dato dal punto B.1 del Bando che prevede: *“Qualora le proposte di finanziamento presentate superino l'importo complessivo delle risorse assegnate a ciascuna delle tipologie dei soggetti beneficiari (ALER e Comuni) saranno ammesse a finanziamento un numero massimo di 3 (tre) proposte per ogni soggetto proponente. Le eventuali restanti proposte presentate dallo stesso soggetto proponente, se valutate ammissibili, verranno inserite nell'Elenco degli ulteriori interventi rispetto all'importo assentito di cui al paragrafo C.3.e”*.

11. Tra le spese tecniche risultano ammissibili le analisi strutturali e sismiche?

Tra le spese tecniche risultano ammissibili le analisi strutturali e sismiche; nella domanda di adesione non è stata indicata una voce specifica e, pertanto, potranno essere inserite tra le spese tecniche generali. Saranno considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute e quietanzate, direttamente imputabili agli interventi oggetto di finanziamento, i cui giustificativi siano successivi alla citata D.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5355 con cui sono stati approvati i requisiti ed i criteri per la predisposizione del Bando per l'individuazione delle proposte di intervento.

12. È possibile progettare un unico intervento che coinvolga la parte adibita a servizi abitativi pubblici ai piani superiori e gli spazi del piano terra a diversa destinazione, ipotizzando di utilizzare per la porzione residenziale i contributi del Bando Riqualficazione dell'ERP e per il piano terra un diverso finanziamento da altro Bando?

Il Bando prevede la possibilità di intervenire su parti dell'edificio funzionalmente ben individuate come, nel caso specifico, singoli piani; pertanto, nulla osta a presentare domanda di finanziamento a valere sul Bando Sicuro, verde e sociale per la parte adibita a sap e ad altro Bando per la restante parte.

Seppur oggetto di una unica progettazione, si dovranno attuare specifiche modalità di rendicontazione della spesa sostenuta, separate per le due diverse tipologie di finanziamento.

13. Si chiede se l'intervento/i per i quali si richiede il finanziamento, debbano essere già, in questa fase, inseriti nella programmazione dell'Ente (programma triennale ed elenco annuale delle Opere Pubbliche).

Gli aspetti relativi alla programmazione dell'opera sono lasciati all'esclusiva competenza del soggetto proponente, che valuta in coerenza con il cronoprogramma procedurale previsto dalla scheda progetto "Sicuro, verde e sociale" di cui all'allegato 1 del decreto 15/07/2021 del Ministero dell'Economia e delle finanze, come riportato al punto C.1 del Bando.

14. Si chiede se è possibile candidare a finanziamento un intervento il cui progetto definitivo/esecutivo è già stato approvato precedentemente alla pubblicazione del Bando in oggetto.

La data di approvazione del progetto non influisce sulla possibilità di candidatura al finanziamento; si lascia alle valutazioni dell'Amministrazione l'opportunità di una verifica degli importi del Quadro tecnico economico. Ai fini del Bando, si richiama l'attenzione sull'ammissibilità delle eventuali spese già sostenute per la redazione del progetto, in quanto saranno considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute e quietanzate, direttamente imputabili agli interventi oggetto di finanziamento, i cui giustificativi siano successivi alla citata D.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5355 con cui sono stati approvati i requisiti ed i criteri per la predisposizione del Bando per l'individuazione delle proposte di intervento.

15. Nella progettazione dell'intervento di efficientamento energetico sarà prevista l'installazione di un impianto fotovoltaico, collegato al Pod condominiale intestato al Comune. Sarebbe intenzione dell'amministrazione stipulare con il GSE la convenzione riservata ai comuni sotto i 20.000 abitanti dello "Scambio sul posto altrove". Chiediamo se tale soluzione è ammissibile al Bando.

Il Bando in oggetto finanzia interventi di riqualificazione energetica e/o messa in sicurezza sismica di patrimonio edilizio destinato a servizi abitativi pubblici, vietando ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata che si sovrappongano ai finanziamenti del Bando. Nel caso specifico, trattandosi di modalità di gestione dell'impianto a valle della realizzazione dell'intervento, nulla osta all'attivazione di sistemi come quello indicato.

16. Il risparmio energetico è riconosciuto anche nel minor consumo di acqua? Il rifacimento dei servizi sanitari è ammissibile?

L'efficientamento energetico è riconosciuto in fase di valutazione della proposta di intervento in termini di riduzione del consumo energetico. Il minor consumo di acqua, seppure auspicabile nel caso di interventi di riqualificazione degli edifici, non è valutato in termini di attribuzione di punteggio. Il rifacimento dei servizi sanitari è ammissibile nell'ambito di un intervento di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica (punto B.2 lett. c) del Bando). Negli altri casi, l'intervento è ammissibile purché le relative spese siano contenute rispetto l'ammontare complessivo delle opere previste per l'efficientamento energetico e/o la messa in sicurezza sismica.

17. Qual è il livello progettuale richiesto per poter accedere al Bando?

Non c'è un livello minimo progettuale richiesto, in quanto è possibile candidare lo studio di fattibilità ed i tre livelli di progettazione definiti dal Codice. La differenza è data dal diverso punteggio che potrà essere attribuito in fase di valutazione della proposta, minimo nel caso dello studio di fattibilità (3 punti) e massimo nel caso del progetto esecutivo (15 punti).

- 18. Il progetto è incentrato sul miglioramento sismico ed energetico di un edificio sito nel centro storico della città e sottoposto a vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004. L'intervento prevedrebbe anche il restauro delle facciate. Si chiede di chiarire se i costi relativi al restauro delle facciate, essendo eseguiti congiuntamente agli interventi principali di miglioramento sismico ed energetico, siano ammissibili a contributo. In caso affermativo si chiede di chiarire se gli stessi debbano essere necessariamente conseguenti agli interventi di miglioramento sismico ed energetico.**

Il Bando finanzia interventi di riqualificazione energetica e/o di messa in sicurezza sismica. Se l'intervento sulle facciate implica un miglioramento dal punto di vista delle prestazioni energetiche dell'edificio è sicuramente ammissibile a finanziamento; diversamente, sarà ammissibile purché i relativi costi siano comunque contenuti rispetto alle spese per l'efficientamento energetico e/o la messa in sicurezza sismica.

- 19. Qual è l'iter di trasformazione di un alloggio in servizi abitativi pubblici?**

Il Bando si rivolge esclusivamente all'edilizia residenziale pubblica, che la Legge regionale 16/2016 declina in "servizio abitativo pubblico".

La procedura per apporre il vincolo di servizio abitativo pubblico ad un alloggio è lasciata alla competenza del singolo Comune che, in base al proprio statuto ed ai propri regolamenti, valuta quali atti assumere allo scopo.

Al provvedimento comunale dovrà necessariamente seguire l'iscrizione degli alloggi, con la nuova classificazione, nell'Anagrafe regionale del patrimonio abitativo, in quanto, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della L.r. 16/2016, è condizione necessaria per l'ammissione ai contributi regionali.

Tutte le informazioni relative all'iscrizione sono contenute nel "Manuale Utente dell'Anagrafe" pubblicato nella pagina web dedicata sul portale di Regione Lombardia

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Edilizia-pubblica/Edilizia-residenziale-pubblica/sistema-informativo-edilizia-residenziale/anagrafe-regionale-patrimonio-abitativo-utenza/anagrafe-regionale-patrimonio-abitativo-ed-utenza>

- 20. Il CUP da inserire può essere provvisorio?**

Il DL 59/2021, all'art. 3 comma 5, prevede che il MIMS, con apposito decreto, approvi il Piano degli interventi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del soggetto attuatore e del CUP; pertanto, ai fini della candidatura della proposta di intervento, si richiede il CUP definitivo.

- 21. Nei progetti finanziabili rientrano la demolizione di un immobile di proprietà pubblica e la ricostruzione di un edificio per alloggi di edilizia residenziale pubblica per anziani, in stile "public cohousing"?**

Le proposte di finanziamento potranno essere riferite esclusivamente ad alloggi destinati a servizi abitativi pubblici, come definiti dall'art. 1 comma 5 della LR 16/2016.

La destinazione ad "alloggi di edilizia residenziale pubblica per anziani" non è una formula rientrante nei servizi abitativi pubblici e, pertanto, non è ammissibile a finanziamento a valere sul Bando.

- 22. Sono ammissibili le spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche (in particolare messa a norma degli ascensori) e il rifacimento degli impianti elettrici dei condomini?**

Il Bando finanzia interventi di riqualificazione energetica e/o di messa in sicurezza sismica. Gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed il rifacimento degli impianti saranno ammissibile purché i relativi costi siano comunque contenuti rispetto alle spese per l'efficientamento energetico e/o la messa in sicurezza sismica.

- 23. La determinazione del salto di classi energetiche richiesta dai criteri del Bando è sufficiente dichiararla, nelle modalità indicate dal Bando e con i riferimenti normativi vigenti, oppure va attestata con la redazione della simulazione di APE post intervento da allegare al livello progettuale scelto?**

L'indicazione del miglioramento in termini energetici delle prestazioni dell'edificio è lasciata alla competenza e responsabilità del soggetto proponente e del progettista, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Ai fini della valutazione della proposta di intervento, gli elementi necessari dovranno essere forniti nell'Allegato 3 Proposta di intervento, e nello specifico al punto 3.3.5. *Soluzioni tecniche per l'efficientamento energetico*.

24. Al Punto B.2, progetti finanziabili lett. e) dell'Allegato A del Bando attuativo si legge: "operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle finalità di cui alla presente lettera può essere destinato un importo non superiore al 10 per cento del totale delle risorse"; per "totale delle risorse" si intende il totale del finanziamento richiesto, su cui calcolare la cifra massima del 10% per l'acquisto di immobili? Inoltre, ultimati i lavori, gli immobili acquistati restano nella disponibilità del patrimonio immobiliare dell'ente?

Le spese ammissibili per acquisto di immobili per le finalità di cui alla lettera e) del punto B.2 Progetti finanziabili del Bando possono essere nel limite massimo del 10% del finanziamento richiesto.

All'ultimazione dell'intervento gli immobili acquistati continueranno ad essere destinati a servizi abitativi pubblici, contribuendo a perseguire una delle finalità del Bando, e vale a dire l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'ente.

25. Nel caso in cui il Comune/ALER abbia ricevuto un finanziamento per il recupero di alloggi sfitti, intervenendo solo con manutenzione straordinaria all'interno degli alloggi, è ammissibile presentare una proposta di intervento riferita solo all'efficientamento energetico dell'edificio mediante interventi sulla facciata, copertura e impianto fotovoltaico, trattandosi sì dello stesso edificio, ma un intervento assolutamente diverso e di completamento del precedente?

Il punto i) dell'allegato 2 al Bando fa espresso riferimento a forme di contribuzione che si sovrappongono ai finanziamenti del Bando, vale a dire che finanzino le stesse opere.

Nel caso prospettato, trattandosi di due tipologie di intervento diverse, non si configura una sovrapposizione di finanziamento.

26. Può ritenersi valida come "provvedimento di approvazione del livello progettuale disponibile" la delibera di approvazione a suo tempo approvata anche se nella stessa si fa riferimento alla richiesta di altro contributo?

Ai fini del Bando *Sicuro, verde e sociale* è sufficiente che il livello progettuale disponibile sia stato approvato dall'organo competente, anche se fa riferimento ad altre richieste di contributo. Preme sottolineare che il Bando prevede espressamente l'assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata a favore del beneficiario che si sovrappongono ai finanziamenti del Bando (lett. i all. 2 Modulo di adesione)

27. Si richiede un chiarimento relativo alla possibilità di prevedere interventi riguardanti la sicurezza sismica, intesi come "interventi locali".

Tale ipotesi, prevista nella tabella riportata al punto C.3.c dell'Allegato A del Bando in oggetto, comporterebbe un miglioramento localizzato dell'elemento strutturale oggetto di intervento (ad esempio un solaio), ma non un miglioramento della classe sismica dell'edificio come esplicitato al punto C.1 del Bando (descrizione dei contenuti dell'allegato 3) e al punto 3.3.4 dell'allegato 3. Nel caso in cui si possano prevedere interventi locali, intesi come interventi incidenti sulla sicurezza sismica, si chiede conferma che il punto 3.3.4 dell'allegato 3 possa essere tralasciato

Gli aspetti relativi al miglioramento della sicurezza sismica saranno valutati con riferimento agli interventi previsti dal capitolo 8 delle Norme Tecniche delle Costruzioni, tra cui gli interventi locali.

Pertanto, il punto 3.3.4 dell'allegato 3 andrà compilato specificando che si tratta di interventi locali che comportano un miglioramento delle condizioni di sicurezza pre-esistenti.

28. Il Bando fa riferimento ad una data di approvazione della progettazione finale esecutiva entro settembre 2022; nell'ipotesi di affidare da subito la progettazione definitiva e mettere poi a gara la progettazione esecutiva con l'esecuzione dell'intervento (c.d. appalto integrato consentito) è ammissibile che la progettazione esecutiva si possa avere solo a seguito della gara d'appalto non rispettando la data intermedia del settembre 2022?

L'art. 6 del DPCM 15/09/2021 dispone che:

"I soggetti attuatori rispettano il cronoprogramma procedurale previsto dalla relativa scheda progetto di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021. Il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma, nonché la mancata alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 3 comportano, ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 59 del 2021, la revoca del finanziamento qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti";

pertanto, il termine entro cui approvare la progettazione finale ed esecutiva è inderogabile.

29. Nel caso di Comunità Montana che ha avuto l'incarico per supportare il comune e provvedere alla candidatura, come procedere per poter entrare nella sezione del Bando e caricare la domanda a nome del comune? L'incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione della domanda, è valida solo per il caricamento sul portale Bandi online della documentazione prevista o valida anche per la sottoscrizione con firma digitale della stessa documentazione?

Il Comune potrà farsi supportare dalla Comunità Montana, ma il legale rappresentante o suo delegato deve in prima persona caricare i dati e inoltrare la richiesta di finanziamento, previa abilitazione a operare sul portale Bandi online, se non già abilitato.

La delega del rappresentante legale è necessaria sia per operare su Bandi online che per sottoscrivere la documentazione richiesta.

30. Nel 20% dell'importo del finanziamento destinato agli spazi pubblici, può rientrare anche la realizzazione di box esterni al fabbricato su area comune pubblica per colmare l'assenza di tale servizio per l'utente? Il sedime è del Comune così come il fabbricato di intervento.

Gli interventi ammissibili a finanziamento sono quelli indicati al punto B.2 *Progetti finanziabili del Bando*, tra cui, alla lettera d) gli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici; la realizzazione di box, che avrebbero un utilizzo esclusivamente privato, non rientra nel novero degli interventi ammissibili; diversamente, l'intervento sarebbe ammissibile a finanziamento se l'area fosse destinata a parcheggio pubblico. Ovviamente, gli interventi di cui alla lettera d) sono ammissibili solo se congiuntamente a interventi di cui alle lettere a) e b) dello stesso punto B.2 *Progetti finanziabili del Bando*.

31. I pagamenti effettuati prima dell'eventuale accoglimento della domanda di finanziamento, devono riportare delle diciture particolari per poi essere quietanzate successivamente per il recupero della somma, qualora si ottenga il finanziamento?

Saranno considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute e quietanzate, direttamente imputabili agli interventi oggetto di finanziamento, i cui giustificativi siano successivi alla D.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5355 di approvazione dei requisiti e dei criteri per la predisposizione del Bando per l'individuazione delle proposte di intervento (punto C.4.a del Bando); non sono previste diciture particolari, ma deve essere ben identificabile il riferimento all'intervento oggetto di finanziamento.

32. Il Prezzario regionale indicato come riferimento ha la data del 2010; poiché è disponibile quello del 2021, attualizzato ai reali costi dei cantieri, è possibile attenersi a questo?

Il riferimento contiene un errore di battitura nell'indicazione dell'anno; il riferimento, nel caso del prezzario regionale, è alla D.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/4009, che approva l'aggiornamento 2021 del Prezzario regionale delle opere pubbliche della Lombardia.

33. La quota del 2% del RUP è da ritenersi aggiuntiva rispetto al limite del 12% dell'importo delle opere edilizie? La stessa quota del 2% è da riferirsi alle opere edilizie e oneri della sicurezza come previsto per gli appalti?

Le spese tecniche complessivamente ammissibili sono entro il 12% dell'importo delle opere edilizie; le spese tecniche non rientranti nelle specifiche voci indicate nel QTE del Modulo di adesione, possono essere inserite nella voce "Spese tecniche generali", quindi, anche quelle afferenti gli incentivi previsti dalla normativa sugli appalti pubblici, calcolati secondo le modalità che la stessa normativa prevede.

34. Tra gli allegati necessari viene indicato un provvedimento di approvazione. Tale provvedimento si riferisce ad una delibera/relazione di Giunta o deve essere inserito nella variazione di bilancio e dunque nel piano di opere pubbliche?

L'allegato richiesto è un provvedimento di approvazione del progetto candidato a finanziamento che, a seconda del livello di definizione, può consistere in un provvedimento di giunta o dirigenziale. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla programmazione dell'opera sono lasciati all'esclusiva competenza del soggetto proponente, che valuta in coerenza con il cronoprogramma procedurale previsto dalla scheda progetto "Sicuro, verde e sociale" di cui all'allegato 1 del decreto 15/07/2021 del Ministero dell'Economia e delle finanze, come riportato al punto C.1 del Bando.

35. È possibile chiedere il finanziamento per due progetti separati, poiché tale possibilità semplificherebbe molto la gestione delle lavorazioni?

Il Bando lascia ampia facoltà al soggetto proponente di valutare se presentare più proposte riferite a diversi edifici o se presentare una proposta unica con più edifici; in quest'ultimo caso il limite è dato dal finanziamento massimo di 3 o 15 milioni di euro (a seconda che si tratti di comune con popolazione inferiore o superiore a 30mila abitanti) per ogni proposta di intervento e purché inseriti in un unico contratto di appalto, identificato da un unico CUP.

36. Con riferimento alla valutazione dell'incremento delle classi energetiche, è da realizzarsi su norma vigente regionale (CENED), riferendosi alle singole unità immobiliari, o è ammissibile il ricorso all'APE convenzionale, secondo le indicazioni contenute nel punto 12 dell'allegato A del Decreto 06 agosto 2020, per cui riferite all'intero edificio?

Gli aspetti relativi alla verifica dei fabbisogni energetici sono lasciati all'esclusiva competenza del soggetto proponente, anche sulla scorta della documentazione progettuale già disponibile presso l'ente. Poiché l'unità minima di intervento può essere costituita esclusivamente dall'intero edificio o da una porzione definita di esso (intero piano, intero corpo scala), nella fase di candidatura delle proposte di intervento sarà comunque ritenuta sufficiente anche una verifica basata su APE convenzionale, che fornisce una valutazione pre e post intervento in termini di prestazioni energetiche dell'edificio stesso. Tale valutazione, infatti, costituisce una procedura definita e riconosciuta a livello nazionale per l'accesso ad altre misure di incentivazione (Superbonus 110%) ed è eseguibile con software di simulazione, disponibili online, anche sul sito www.cened.it. Tale valutazione, inoltre, ha il vantaggio di rendere da subito disponibili dati relativi alla quantificazione del EPgl,nren e alla riduzione della CO2, utili per la fase di monitoraggio e rendicontazione previste dal Bando.

A ultimazione dell'intervento di riqualificazione energetica si dovrà procedere alla redazione dell'APE "classico", come previsto dalla normativa sia nazionale che regionale.

37. Il punto capitolo C.4.a riporta che: "...agli interventi ammessi a finanziamento si applica il sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche MOP della Banca dati delle pubbliche amministrazioni BDAP..."; i dati in BDAP-MOP devo essere inseriti entro la scadenza del Bando (2/12/2021) o solo dopo l'ottenimento del finanziamento?

Il monitoraggio attraverso il sistema BDAP-MOP è relativo agli "agli interventi ammessi a finanziamento", pertanto l'inserimento dei dati nello stesso sistema potrà essere effettuato successivamente.

38. In connessione ai dati da inserire, l'All. 4 Cronoprogramma lavori e spesa risulta totalmente impostato a decorrere dall'anno 2022 e non risulta modificabile; come si può procedere per l'inserimento di fasi attuative del progetto, nello specifico relative alla progettazione, che saranno ultimate entro il 2 dicembre, termine di chiusura del Bando?

Il Bando, al punto C.1 *Presentazione delle domande*, prevede che le tempistiche per l'attuazione dell'intervento siano coerenti con il cronoprogramma procedurale definito dal MEF (DM 15/07/2021), in cui sono indicati i tempi massimi entro cui concludere le diverse fasi; eventuali fasi svolte anteriormente a gennaio 2022, data da cui parte il cronoprogramma allegato al Bando stesso, saranno assunte, ovviamente, come già eseguite.

Si richiama l'attenzione sull'ammissibilità delle eventuali spese già sostenute per la redazione del progetto, in quanto saranno considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute e quietanzate, direttamente imputabili agli interventi oggetto di finanziamento, i cui giustificativi siano successivi alla D.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5355, con cui sono stati approvati i requisiti ed i criteri per la predisposizione del Bando per l'individuazione delle proposte di intervento.